



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 dicembre 2008 (09.12)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0063 (CNS)**

**16677/08
ADD 1**

PECHE 342

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio

n. prop. Com: 7676/08 PECHE 63 - COM(2008) 162 defin.

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004
- Adozione dell'atto legislativo (AL+S)

1. Piano a lungo termine per il merluzzo bianco del Mar Celtico

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Il Consiglio e la Commissione prendono atto che lo stock di merluzzo bianco del mar Celtico è al di sotto dei limiti biologici di sicurezza. In questo contesto, il Consiglio e la Commissione si impegnano a proseguire negli sforzi per istituire un piano a lungo termine per questo stock sulla base della proposta originaria della Commissione per la modifica del piano di ricostituzione del merluzzo bianco (doc. 7676/08 PECHE 63 - COM (2008) 162 defin.).

2. Articolo 8

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Tenuto conto del fatto che lo stock di merluzzo bianco del Mare del Nord è gestito congiuntamente alla Norvegia, la procedura per fissare i TAC per tale stock deve ancora essere negoziata con questo paese.

3. Articolo 11

Dichiarazione della Commissione

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati, seguirà lo sviluppo dell'utilizzo dei contingenti e degli sforzi di pesca per valutare se l'assegnazione complessiva dello sforzo è sufficiente per utilizzare i contingenti assegnati e, se necessario, risolvere gli eventuali problemi che dovessero emergere da tale valutazione.

4. Zone di divieto nel Mare d'Irlanda e nel mar Celtico

Dichiarazione della Commissione

La Commissione conferma la sua opinione secondo cui dovrebbe essere mantenuta la zona di divieto per la pesca nelle zone CIEM VII f e g, di cui all'allegato III, punto 6.2 della proposta di regolamento sui TAC e contingenti per il 2009, così come dovrebbero essere mantenute le misure tecniche di conservazione per il Mare d'Irlanda, di cui all'allegato III, punto 8.1 della medesima proposta di regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste.
